

Registro Generale n. 179/2026

pubblicata il 27/01/2026

Reg. del Settore n. 20/2026



CITTÀ DI COSENZA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE 5 - WELFARE - FORMAZIONE E LAVORO - PNRR

OGGETTO: D.G.R. N. 503/2019 E N. 512/2023 E SS.MM.II. – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESA IN CARICO E L'AMMISSIONE ALL'INTEGRAZIONE RETTA RIVOLTO ALL'UTENZA CHE INTENDE USUFRUIRE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI/DIURNI PER MINORENNI DI AMBITO, A VALERE SU FNPS, FRPS E ALTRI – ANNUALITA' 2026.



CITTÀ DI COSENZA

Registro Generale n. 179/2026

pubblicata il 27/01/2026

Reg. del Settore n. 20/2026

SETTORE 5 - WELFARE - FORMAZIONE E LAVORO - PNRR

f.to Sofia Vetere

Il Responsabile del Procedimento

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: D.G.R. N. 503/2019 E N. 512/2023 E SS.MM.II. – APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA PRESA IN CARICO E L'AMMISSIONE ALL'INTEGRAZIONE RETTA RIVOLTO ALL'UTENZA CHE INTENDE USUFRUIRE DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI RESIDENZIALI E SEMIRESIDENZIALI/DIURNI PER MINORENNI DI AMBITO, A VALERE SU FNPS, FRPS E ALTRI – ANNUALITA' 2026.

Il Direttore di Settore

VISTO il D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni;

VISTO lo Statuto del Comune,

VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D. Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il D. Lgs. 36/2023;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

Premesso che:

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328: *“Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”*, prevede il diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, anche i cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari, nonché gli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Specificando inoltre che ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza, di cui all'articolo 129, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- la predetta legge prevede, altresì, che i soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali, accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni erogati dal sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- ai sensi dell'art. 6, co. 4, della Legge 328/2000: “Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il Comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”;
- la Legge 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i., recante *“Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)”*, così come modificata con Legge Regionale n. 3 agosto 2018, n. 26, riconosce la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le persone;

Preso atto della D.G.R. n. 210 del 22/06/2015, integrata e modificata con D.G.R. n. 410 del 21/09/2018, concernente la *“Ridefinizione degli Ambiti territoriali intercomunali e riorganizzazione del sistema dell'offerta per la gestione dei Servizi socio assistenziali e approvazione dell'elenco degli Ambiti territoriali ottimali”*;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 503 del 25 ottobre 2019 avente ad oggetto *“Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e s.m.i, presa d'atto parere Terza Commissione Consiliare n. 54/10 – approvazione”*, pubblicata sul BURC n. 133 del 29/11/2019 e notificata a questo Comune in data 20/12/2019, è stata approvata la riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali, che attribuisce agli Ambiti Territoriali, titolari delle funzioni socio-assistenziali, la responsabilità della pianificazione e della realizzazione sul territorio degli interventi e dei servizi sociali, riservando all'Ente Regionale le funzioni di indirizzo, la programmazione e di coordinamento delle politiche sociali;

Visto il Regolamento Regionale 25 Novembre 2019, n. 22, rubricato *“Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socio-assistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità”*, con relativi Allegato “A”: *“Requisiti generali, strutturali, professionali, organizzativi delle strutture socio-assistenziali, tipologia di utenza”*

capacità ricettiva e modalità di accesso/dimissioni”, e Allegato “1”: “Tipologie strutture – rette modalità di calcolo”;

Preso atto che il comma 2 dell’art.7 del citato Regolamento precisa che: “A norma dell’art. 13, comma 2, lett. c) della legge regionale n.23/2003 e s.m.i., le funzioni di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali, delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale e delle Comunità di tipo familiare con sede nelle civili abitazioni a gestione pubblica o degli enti di cui all’art.1, comma 5, della legge 8 novembre 2000 n. 328, spettano ai Comuni, in forma singola, associata o consorziata, mediante gestione diretta o delegata”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 669 del 14 dicembre 2022, con cui sono state approvate le modifiche al Regolamento n. 22/2019 ed all’allegato “1”, prevedendosi, tra le altre cose, che, a partire dal 1° gennaio 2023, ciascun Ambito Territoriale Sociale è tenuto a garantire i servizi e le prestazioni sociali esclusivamente a favore di tutte le persone residenti nel proprio ambito, indipendentemente dal Comune ove risulta ubicata la struttura socio-assistenziale presso la quale è ospitato, allo scopo di perseguire il raggiungimento dell’equa distribuzione nel territorio dei servizi;

Visto il Regolamento Regionale 28 dicembre 2022, n. 18, pubblicato sul BURC n. 303 del 29 dicembre 2022, di modifica al regolamento 22/2019, recante “*Modifiche al Regolamento n. 22 del 2019 ‘Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socio-assistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità’*”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 735 del 28 dicembre 2022, recante “*Modifiche alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a ‘Riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii.’ – presa d’atto parere terza commissione consiliare n. 15/12^ - approvazione*”, con la quale è stato confermato quanto disposto con la precedente D.G.R. n. 669/2022, con la sola modifica relativa all’importo della franchigia;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 499 del 26 settembre 2023, pubblicata sul BUR Calabria n. 212 del 28 settembre 2023, avente per oggetto “*Modifiche alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a ‘Riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii.’*”, con la quale la Regione Calabria ha approvato:

- l’Allegato denominato “*Regolamento recante modifiche al Regolamento 25/11/2019 n. 22*” relativo a “*Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socio-assistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità’*”;
- l’Allegato 1 concernente “*Tipologie Servizi - rette – modalità di calcolo*”, che sostituisce integralmente l’allegato 1 alla D.G.R. 735/2022, le cui disposizioni (nuovo regime tariffario, modalità di determinazione della compartecipazione, livelli di ISEE) trovano applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- l’Allegato denominato “*Modifiche all’Allegato A al Regolamento 22/2019, concernente “Requisiti generali, strutturali, professionali, organizzativi delle strutture socio-assistenziali, tipologia di utenza capacità ricettiva e modalità di accesso/dimissioni”*”;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 512 del 29 settembre 2023: “*Modifiche alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 relativa a “Riorganizzazione dell’assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii.” e s.m.i. – Presa d’Atto parere Terza Commissione Consiliare n. 30/12^ - Approvazione*”, pubblicata sul BURC n. 17 del 4 ottobre 2023, con cui:

- è stato preso atto del parere positivo n. 30/12[^] espresso dalla Terza Commissione Consiliare nella seduta del 28 settembre 2023, in merito alla Deliberazione di Giunta n. 499 del 26 settembre 2023 ed ai relativi allegati, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 8 e all'art. 29, comma 7 della legge regionale n. 23/2003;

- sono stati definitivamente approvati gli allegati di cui alla citata D.G.R. n. 499/2023;

Visto il Regolamento 29 settembre 2023, n. 10, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 29/09/2023 – D.G.R. 512/2023 e pubblicato sul B.U.R.C. Parte I n. 214 del 29 Settembre 2023: *“Modifiche al Regolamento Regionale 25 novembre 2019, n. 22 Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 72 del 4 marzo 2024, avente per oggetto: *“Approvazione Modifiche D.G.R. n. 512 del 29 settembre 2023 e Allegato 1, relativa a modifiche alla D.G.R. n. 503 del 25 ottobre 2019 “Riorganizzazione dell'assetto istituzionale del sistema integrato degli interventi in materia di servizi e politiche sociali. Legge 8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale 26 novembre 2003, n. 23 e ss.mm.ii.”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 362 del 10 luglio 2024, recante: *“Approvazione modifiche al Regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22 e modifiche all'Allegato A del regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22”*;

Visto il Regolamento Regionale *“Procedure di autorizzazione, accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale socioassistenziali, nonché dei servizi domiciliari, territoriali e di prossimità”* (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 4 del 09/01/2025), approvato dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 586 del 11 novembre 2024, recante: *“Approvazione modifiche al Regolamento regionale 25 novembre 2019, n. 22 e ss.mm.ii.”*;

Visto il D.P.C.M. n. 13 del 14 gennaio 2025, recante *“Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente ISEE”*, con il quale sono stati approvati i nuovi criteri di calcolo dell'ISEE ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate;

Dato atto che l'allegato “A” alla DGR n. 503/2019 e s.m.i., ai paragrafi 2.3, 3.3 e 4.3, prevede che:

- al Comune Capo Ambito spetta il compito di autorizzare l'utente e assumere l'onere della relativa retta o l'erogazione dei titoli per l'acquisto dei servizi. I rapporti fra i vari Ambiti territoriali e le Strutture socio-assistenziali residenziali o semiresidenziali devono essere regolamentati con la stipula di accordi o contratti, i quali costituiscono titolo per il pagamento diretto delle quote rette;

- l'inserimento in una Struttura, regolarmente accreditata, dovrà sempre avvenire, nel rispetto della capacità ricettiva già autorizzata, previa richiesta dell'utente o a seguito di altra segnalazione al Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito;

- per motivi d'urgenza, le procedure di accoglienza possono essere derogate su disposizione dell'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, che ha l'obbligo di informare il Comune di residenza dell'utente entro 24 ore dall'avvenuta accoglienza per l'adozione del provvedimento consequenziale; in questi casi di servizio sociale e professionale, verificata la ricorrenza dei presupposti per l'inserimento, ratifica il provvedimento attraverso la presa in carico dell'utente;

- in caso di ricovero presso struttura socio-assistenziale extra regionale, possibile solo nei casi espressamente previsti da normativa regionale e solo su disposizione della Pubblica Autorità, o qualora sia documentato che la struttura indicata dai Servizi Sociali Professionali, del Comune Capo Ambito,

non sia presente nel territorio regionale o non abbia disponibilità di posti nei limiti di capienza massima della stessa, il Comune Capo Ambito di residenza procede ad autorizzare il ricovero, per un massimo di 12 mesi rinnovabili a seguito di revisione del Progetto Individuale, assumendosi l'onere della relativa spesa previa acquisizione della documentazione relativa al possesso del titolo abilitativo della struttura ospitante e del provvedimento regionale/comunale di approvazione della tariffa relativa al servizio offerto, nonché verifica della capacità a contrarre del soggetto erogatore del servizio;

Preso atto, inoltre, che il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con il parere n. 3958 del 23.05.2017, ha ribadito, in caso di accoglienza di soggetti minori presso servizi assistenziali, il principio della equa distribuzione degli oneri in capo ai comuni di residenza di entrambi i genitori, allorché questi abbiano residenza in comuni diversi e qualora sia esclusa per uno di essi la decadenza ex articolo 330 del codice civile, così come sia assente di un provvedimento giudiziale di separazione tra coniugi con il relativo affido del minore ad uno dei genitori;

Attesa la competenza del Comune capo Ambito nelle attività di coordinamento e gestione del sistema sociale di Ambito, con particolare riferimento all'ammissione a retta degli utenti delle strutture socioassistenziali a ciclo diurno e residenziale e dei servizi domiciliari presenti sul territorio regionale e sul territorio nazionale;

Considerato che la Regione Calabria trasferisce annualmente le risorse destinate ai servizi sociali erogati dagli Ambiti territoriali, i quali programmano la destinazione delle stesse, a seguito di precisi atti di indirizzo della Conferenza dei Sindaci e/o coerentemente con le linee guida degli stessi (FNPS, FRPS e FNA, etc.);

Preso atto che, ai sensi dell'art. 23 del citato Regolamento n. 22/2019, allegato alla D.G.R. n. 503/2019 e s.m.i., *"Individuazione degli operatori ai fini dell'erogazione dei servizi sociali"*:

- I Comuni capo Ambito, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, individuano i soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare i servizi sociali tra quelli autorizzati, accreditati e iscritti all'Albo avvalendosi delle seguenti modalità:
 - acquisto di servizi e prestazioni dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i., mediante accordi/contratti stipulati con i fornitori, iscritti in una apposita sezione dell'Albo, che si dichiarano disponibili a erogare i servizi, secondo tariffe e caratteristiche qualitative preventivamente concordate e ivi indicate, anche a favore di utenti in possesso dei titoli per l'acquisto dei servizi sociali di cui all'articolo 27 della legge regionale legge regionale n. 23/2003 e s.m.i.;
 - affidamento della gestione dei servizi ai soggetti del terzo settore, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, e dell'articolo 14, comma 5, della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i.;
 - convenzioni con le organizzazioni di volontariato di cui al d.lgs. 117 del 3 luglio2017.
- L'affidamento di servizi si effettua attraverso procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza, non discriminazione e della massima partecipazione;

Datto atto che:

- ai fini della corretta collocazione dell'utente nel servizio più idoneo, è necessaria una accurata valutazione delle condizioni sociali e cliniche ad opera del Servizio Sociale Professionale costituito c/o il Comune Capo Ambito e, ove necessario, mediante l'ausilio della Unità di Valutazione Multidisciplinare territoriale di competenza;
- l'Ambito Territoriale di Cosenza, sulla scorta delle disponibilità finanziarie del bilancio annuale corrente, eroga agevolazioni a favore di cittadini fragili in stati di bisogno che attraverso le proprie capacità economiche non riescono a far fronte al costo dei servizi di assistenza;

- l'Ambito Territoriale Sociale competente provvede, altresì, ad instaurare rapporti amministrativi con i servizi regolarmente accreditati, al fine di erogare le relative quote di integrazione retta riconosciute agli utenti ammessi, mediante istanza di cui al presente Avviso;

Considerato che:

- il contributo per il pagamento della retta, omnicomprensivo di I.V.A., è finalizzato a garantire alle persone minori, adulti e disabili un adeguato percorso di assistenza, qualora temporanea o continuativa, ovvero di interventi di sostegno necessari, che non possono essere garantiti se non mediante l'inserimento in servizio idoneo;
- il contributo concesso dal Comune capo Ambito per i servizi erogati a favore di persone minori, adulti, anziani e disabili autorizzate all'accesso ai servizi socio-assistenziali, è erogato nel rispetto dei principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza, presa in carico personalizzata e libertà di scelta;
- la misura del contributo ammonta alla differenza tra il valore della retta e l'eventuale quota sostenibile a carico degli utenti/famiglia, se non diversamente disposto;
- i requisiti di ammissione per la fruizione dei servizi di cui al presente avviso sono in generale stabiliti dalla normativa in vigore: DGR 503/2019 e ss.mm.ii. e Linee guida FNA;
- per quanto non esposto nel presente documento si fa riferimento alla normativa in vigore;
- la partecipazione dell'utente è stabilità con apposito regolamento, per come disposto dalla normativa in vigore;
- la situazione personale/familiare sarà valutata da parte del Servizio Sociale dell'Ufficio di Piano per individuare le eventuali prestazioni e/o servizi richiesti;
- l'erogazione del contributo può avvenire solo dopo la presa in carico dello stesso utente da parte del Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano del Comune Capo Ambito ed alla contestuale emissione del relativo provvedimento dirigenziale di inserimento in Struttura da parte del Comune di Cosenza, in qualità di capofila dell'omonimo Ambito Territoriale Sociale, nei limiti della effettiva disponibilità di posti in assistenza/risorse;
- il Servizio sociale professionale valutata la condizione dell'utente può proporre servizio alternativo all'istituzionalizzazione;
- per motivi d'urgenza, le procedure di accoglienza possono essere derivate su disposizione dell'Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, che ha l'obbligo di informare il Comune di residenza dell'utente entro 24 ore dall'avvenuta accoglienza per l'adozione del provvedimento consequenziale; in questi casi di servizio sociale e professionale, verificata la ricorrenza dei presupposti per l'inserimento, ratifica il provvedimento attraverso la presa in carico dell'utente;
- il Comune Capo Ambito procede alle dimissioni degli utenti secondo quanto previsto dalla normativa in vigore e nello specifico. Nel caso di adulti in difficoltà (da 18 a 64 anni), il ricovero di un ospite può essere autorizzato per un massimo di 24 mesi decorsi i quali l'Ambito deve elaborare, se ancora necessari, sostegni diversi dai percorsi di istituzionalizzazione;
- l'inserimento di utente in struttura fuori ambito può avvenire solo in caso di assenza di servizio residenziale, semiresidenziale o domiciliare in Ambito, valutata la necessità da parte del Servizio sociale professionale e sempre e solo a seguito di autorizzazione preventiva dell'Ambito territoriale di riferimento;
- ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 23/2003 e s.m.i., il collocamento dell'utente nella Struttura e l'erogazione del contributo, avviene a fronte di un preciso e motivato progetto elaborato dal Servizio Sociale Professionale dell'Ufficio di Piano costituito c/o il Comune Capo Ambito nel quale dovranno essere previsti:
 - obiettivi;
 - progetto mirato al recupero complessivo della situazione al fine del superamento, ove possibile, dello stato di bisogno con indicazione della tempistica;
 - verifica dei risultati;

- il periodo di erogazione del contributo è commisurato al raggiungimento degli obiettivi nei tempi indicati dal progetto;

Ritenuto opportuno specificare che:

- sono tenuti al rispetto della presente evidenza pubblica tutti i cittadini afferenti all'Ambito Territoriale Sociale di Cosenza e, quindi, residenti nei Comuni di: Aprigliano, Carolei, Cerisano, Cosenza, Dipignano, Domanico, Casali Del Manco, Celico, Lappano, Mendicino, Pietrafitta, Rovito, Spezzano Della Sila e Zumpano, inseriti presso servizi di assistenza sociale residenziale;
- i cittadini minori, le persone con disabilità e ogni altro soggetto, che per qualsiasi ragione non sia nelle condizioni di sottoscrivere istanza di presa in carico, al fine del riconoscimento dell'integrazione della retta, è tenuto a farsi rappresentare da un familiare, tutore, curatore ovvero altro soggetto titolato ad agire in nome e per conto della persona in stato di bisogno, al fine dell'ammissibilità dell'istanza, non essendo contemplata la possibilità di rappresentanza dal soggetto responsabile del servizio di assistenza/accoglienza;

Considerato che, come previsto dalla normativa in vigore, chiunque usufruisca della prestazione sociale nelle strutture socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali è tenuto a compartecipare al costo della retta secondo criteri di equità sociale, di solidarietà, di differenziazione nella graduazione del bisogno e di relazione alla situazione economica dello stesso e del relativo nucleo familiare, ovvero dall'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), determinato secondo la normative vigente in materia (D.P.C.M. 05/12/2013, n. 159 e D.M.07/11/2014 e DPCM n. 13 del 14 gennaio 2025);

Rilevato che il parametro ISEE è da ritenersi rilevante anche per i servizi erogati a favore di cittadini fuori dal contesto regionale;

Tenuto conto che l'Ambito potrà determinarsi autonomamente, in assenza di norma di riferimento, per come stabilito mediante atto d'indirizzo della Conferenza dei Sindaci circa la compartecipazione alla spesa per i servizi erogati fuori regione;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all'emanazione di evidenza pubblica per consentire l'avvio delle procedure di presa in carico e di ammissione a contributo retta per l'annualità di competenza 2026;

Dato atto che l'Avviso pubblico allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla presente determinazione è efficace dalla data di pubblicazione con scadenza al 31/12/2026;

Rilevato, altresì, che l'Avviso prevede che l'istruttoria delle domande avvenga a sportello e che, valutata l'ammissibilità dell'istanza, il Servizio Sociale Professionale di Ambito, incaricato della presa in carico, provvede a predisporre i piani assistenziali individualizzati, ove necessario coadiuvato dall'UVM dell'Azienda Sanitaria Provinciale;

Individuato quale Responsabile del procedimento la Dott.ssa Sofia Vetere, Funzionario E.Q. presso il Settore 5 "Welfare - Formazione e Lavoro - PNRR.";

Considerato che il presente atto non determina alcun onere a carico dell'Ente, in assenza di apposita Determinazione a cura del Responsabile dell'Ufficio di Piano circa l'inserimento in Struttura e l'ammissione a retta degli utenti richiedenti;

Attestata, sulla scorta dell'istruttoria, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente Atto;

Visto il Decreto Sindacale n. 2 del 06/01/2026, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione del Settore n. 5 "Welfare - Formazione e Lavoro – PNRR" all'Avv. Matilde Fittante;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate e confermate per costituire parte integrante e sostanziale del presente atto

Di approvare l'accluso "Avviso Pubblico per la presa in carico e l'ammissione all'integrazione retta rivolto all'utenza che intende usufruire dei servizi socio-assistenziali residenziali e semiresidenziali/diurni per minorenni di Ambito a valere su FNPS, FRPS e altri – Annualità 2026" e il relativo Allegato "A" - Istanza di presa in carico ed eventuale ammissione a retta.

Di stabilire che l'istanza di presa in carico e di ammissione a retta risulta reperibile presso i Comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Sociale n. 1 di Cosenza, nonché scaricabile dai rispettivi siti web, e che la stessa deve essere redatta obbligatoriamente sull'apposito modulo (All. "A") da presentare (a mano o a mezzo PEC) all'Ufficio Protocollo del Comune di residenza, che provvederà ad inviarla all'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale, sito in Cosenza, Piazza Eugenio Cenisio, 12.

Di individuare quale Responsabile del procedimento la Dott.ssa Sofia Vetere, Funzionario E.Q. presso il Settore 5 "Welfare - Formazione e Lavoro - PNRR".

Di accettare la regolarità del procedimento amministrativo, ai sensi degli artt. 4, 5, 6, 7 della legge 241/1990, reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

Di accettare, altresì, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.

Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 e s.m.i.

Di disporre, inoltre, la pubblicazione delle note informative del presente atto sul Portale dell'Ente ai sensi dell'art. 26 comma 2 del D.lgs. n. 33 del 14/03/2013.

Di notificare il presente provvedimento ai Comuni dell'Ambito per la pubblicazione sui siti istituzionali nelle forme previste dalla Legge e dal Regolamento di Funzionamento dell'Ufficio di Piano.

Cosenza 27/01/2026

f.to Matilde Fittante

Allegati:

Nome File	Descrizione
Avviso_pubblico.pdf	
All._A__Istanza_di_presa_in_carico_ed_eventuale_ammissione_a_rettा.pdf	

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: **Favorevole**

Cosenza lì, 27/01/2026

Il Responsabile del SETTORE 5 - WELFARE -
FORMAZIONE E LAVORO - PNRR
F.to Matilde Fittante